

Avv. Domenico Tomassetti
Via G. Pierluigi da Palestrina, 19
00193 Roma
Tel. 06.3225650/1 - Fax 06.3220397
domecietomassetti@studiolegalepalestrina.org

Publicato il 28/10/2016

N. 04853/2016 REG.PROV.CAU.
N. 07944/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7944 del 2016, proposto dal

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, in persona del suo Presidente p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Marco Prosperetti e Domenico Tomassetti, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via P. G. da Palestrina 19;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

e/o la riforma della sentenza della Sez. III bis del TAR del Lazio n. 9925/2016 del 23/09/2016, nella parte in cui la stessa, pur accogliendo in parte il ricorso n. r.g. 4868 del 2016, consentendo la partecipazione anche ai candidati in possesso di laurea magistrale o specialistica o del vecchio ordinamento, ha rigettato le censure del ricorso del Collegio appellante, volte ad ottenere la declaratoria di nullità e/o l'annullamento in parte qua

dell'ordinanza del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15.4.2016 con la quale è stato indetto, per l'anno 2016, l'esame di Stato per ottenere l'abilitazione alla professione di Agrotecnico;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto il decreto presidenziale n. 4675/2016;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2016 il pres. Santoro e uditi i difensori delle parti come da verbale d'udienza;

Considerato che, ai sensi della L. 6 giugno 1986, n. 251 "Istituzione dell'Albo professionale degli Agrotecnici " (come modificata ed integrata dalla successiva L.5 marzo 1991, n. 91, dal DPR 5 giugno 2001 n. 378, dall'art. 26 della legge 28 febbraio 2008 n. 31 e dall'art. 51 del D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59), il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati è l'ente rappresentativo della categoria professionale degli Agrotecnici, risultando dunque legittimato ad impugnare l'ordinanza del MIUR del 15.4.2016 nella parte in cui ne deriva l'esclusione di alcuni candidati.

Considerato che, nelle more della definizione del giudizio d'appello, sussiste il danno grave ed irreparabile, derivante dalla mancata ammissione alle prove di cui trattasi, di 115 candidati che avevano presentato domanda vantando il requisito di avere svolto Attività Tecnica Subordinata, sostitutiva del tirocinio, nonché dei restanti 65 candidati che vantano, ai fini dell'accesso agli esami, sia il requisito della Attività Tecnica Subordinata che quello del tirocinio tradizionale quali, in particolare, quelli che, successivamente al 15 agosto 2012, hanno svolto, in luogo del tradizionale tirocinio professionale, un identico periodo di Attività Tecnica Subordinata; o che hanno svolto in passato il "tirocinio in convenzione" di cui all'art.6 del DPR n.328/2001; oppure che hanno svolto 18 mesi di tirocinio "a cavallo" del 15.8.2012.

P.Q.M.

accoglie l'istanza e, per l'effetto, ammette con riserva alle prove d'esame in corso i candidati, come indicato in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Sergio Santoro, Presidente, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Italo Volpe, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Sergio Santoro

IL SEGRETARIO

